



OSSERVATORIO L'ITALIA E LA CEDU N. 5/2014

2. CARCERI: ITALIA «MOMENTANEAMENTE» PROMOSSA DALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO.

La Corte europea dei diritti dell'uomo, con due decisioni del 16 settembre, *Stella e altri c. Italia* e *Rexhepi e altri c. Italia*, è tornata sul tema del sovraffollamento delle carceri italiane, dando una prima valutazione delle misure adottate dall'Italia dopo la sentenza pilota *Torreggiani* dell'8 gennaio 2013, con cui la Corte condannava lo Stato italiano per violazione dell'art. 3 della CEDU, e stabiliva il termine di un anno perché lo Stato potesse rimedio alla suddetta violazione. In quella occasione la Corte anzitutto sottolineava come «la carcerazione non fa perdere al detenuto il beneficio dei diritti sanciti dalla Convenzione. Al contrario, in alcuni casi, la persona incarcerata può avere bisogno di una maggiore tutela proprio per la vulnerabilità della sua situazione e per il fatto di trovarsi totalmente sotto la responsabilità dello Stato. In questo contesto, l'articolo 3 pone a carico delle autorità un obbligo positivo che consiste nell'assicurare che ogni prigioniero sia detenuto in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione della misura non sottopongano l'interessato ad uno stato di sconforto né ad una prova d'intensità che ecceda l'inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione e che, tenuto conto delle esigenze pratiche della reclusione, la salute e il benessere del detenuto siano assicurati adeguatamente» (par. 65 sent. *Torreggiani*); quindi, accertata nel caso di specie la violazione dell'art. 3 della Convenzione che stabilisce il divieto di tortura, trattamenti o pene inumani o degradanti, in quanto «le condizioni detentive in questione, tenuto conto anche della durata della carcerazione dei ricorrenti» sottoponevano “ gli interessati ad una prova d'intensità superiore all'inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione» (par. 78 sent. *Torreggiani*), la Corte osservava anche che il sovraffollamento carcerario in Italia non riguardava esclusivamente i casi dei ricorrenti, ma, come emergeva dai dati statistici, assumeva un «carattere strutturale e sistemico»; in altri termini, la Corte riteneva la situazione constatata nel caso di specie costitutiva di una prassi incompatibile con la Convenzione. Conformemente ai criteri stabiliti nella sua giurisprudenza, la Corte dunque decideva di applicare la procedura della sentenza pilota, tenuto conto del crescente numero di persone potenzialmente interessate in Italia e delle sentenze di violazione alle quali i ricorsi in questione avrebbero potuto dare luogo.

Infatti, come rammenta la stessa Corte uno degli obiettivi della sentenza pilota è quello di indurre lo Stato convenuto a trovare, a livello nazionale, una soluzione alle

numerose cause individuali originate dallo stesso problema strutturale, dando così effetto al principio di sussidiarietà che è alla base del sistema della Convenzione (par. 85 sent. *Torreggiani*).

Il termine entro il quale l'Italia avrebbe dovuto adeguarsi alla sentenza è scaduto il 28 maggio 2014; un mese più tardi veniva adottato il decreto legge n. 92, recante «Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile», convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 117 e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 2014, n. 192.

Ora, se è vero che i ricorsi in oggetto – in totale 18, tutti denunciati la violazione da parte dell'Italia dell'art. 3 della CEDU a causa della detenzione in celle sovraffollate, in cattive condizioni igieniche sanitarie e senza riscaldamento – sono stati presentati precedentemente rispetto all'entrata in vigore del decreto legge n. 92, i giudici di Strasburgo, considerato i che circa 3.500 ricorsi dello stesso tipo già assegnati alle varie articolazioni interne della Corte non erano ancora stati valutati sotto il profilo della ricevibilità, hanno ritenuto *«qu'une exception au principe général selon lequel la condition de l'épuisement doit être appréciée au moment de l'introduction de la requête (paragraphe 40 ci-dessus) se justifie en l'espèce et doit s'appliquer à toutes les affaires similaires pendantes devant elle et qui n'ont pas encore été déclarées recevables. Par conséquent, la Cour examinera l'exception du Gouvernement à la lumière de l'état actuel du système juridique national»* (par. 45 dec. *Stella* e par. 44 dec. *Rexhepi*).

Quindi la Corte ha esaminato le nuove disposizioni introdotte in Italia a tutela dei detenuti, che a partire dal 22 febbraio 2014, possono rivolgersi al giudice dell'esecuzione contestando gravi violazioni ai loro diritti, fra i quali il diritto a disporre di spazi adeguati, nonché a beneficiare di condizioni di vita appropriate. Rispetto al precedente sistema previsto dall'articolo 35 della legge penitenziaria, ha sottolineato la Corte, il nuovo meccanismo conferisce forza obbligatoria alle decisioni prese dal giudice dell'esecuzione, decisioni che, prese nel rispetto del principio del contraddittorio tra le parti, dovranno essere eseguite entro un termine stabilito dal giudice.

A tali novità legislative, osserva Strasburgo, si aggiungono ulteriori disposizioni che promuovono misure alternative alla detenzione e alla riduzione delle pene, la cui applicazione ha già avuto un impatto favorevole sul sovraffollamento delle carceri.

Infine, gli interventi in materia di rinnovo, recupero e completamento di nuovi istituti penitenziari hanno permesso una migliore ripartizione delle persone detenute, tant'è che, secondo le informazioni fornite dal governo italiano, ciascun detenuto nelle carceri italiane dispone ad oggi di uno spazio personale di minimo 3 m². Dunque, pur sottolineando la competenza del Comitato dei Ministri in materia di controllo sull'esecuzione delle sentenze, la Corte, in entrambe le decisioni in oggetto, *«ne peut que se féliciter de l'engagement de l'État défendeur. Elle apprécie les résultats significatifs obtenus jusqu'à présent grâce aux efforts considérables déployés par les autorités italiennes à plusieurs niveaux, et constate que le problème du surpeuplement carcéral en Italie, bien que persistant, présente aujourd'hui des proportions moins dramatiques. La Cour ne saurait qu'inciter l'État défendeur à confirmer cette tendance positive en poursuivant les efforts menés jusqu'à présent dans le but de résoudre définitivement le problème litigieux et de garantir à chaque détenu des conditions de vie compatibles avec les principes de la Convention»* (par. 54 dec. *Stella* e par. 53 dec. *Rexhepi*).

Alla luce di tali valutazioni, la Corte ha dichiarato irricevibili i ricorsi per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, sostenendo che i ricorrenti devono avvalersi dei ricorsi introdotti dal decreto legge n. 92/2014 al fine di ottenere a livello nazionale il riconoscimento della violazione ed eventualmente una adeguata riparazione, ma riservandosi, allo stesso tempo, la possibilità di esaminare la coerenza della giurisprudenza interna con la propria, nonché l'effettività di tali ricorsi, sia a livello teorico che pratico. Occorrerà dunque attendere l'esito dei ricorsi nazionali per una corretta valutazione delle novità legislative introdotte nel nostro ordinamento.

ANNA PITRONE